

# CITTA' DI CANALE

(PROVINCIA DI CUNEO)

Ordinanza n. 20  
Prot. n. 3279

Canale, lì 21/03/2020

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, C. 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - LIMITI ALL'ATTIVITA' MOTORIA

## IL SINDACO

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO delle prescrizioni dell'ordinanza del Ministero della salute del 20/03/2020 che, tra l'altro, espressamente prevede all'art. 1 c. 1 lett. b) che *"non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;"*;

**CONSIDERATO** che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

TENUTO CONTO che, nonostante le rigorose prescrizioni in vigore, si registrano numerosi comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti la limitazione degli

spostamenti delle persone fisiche, non legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute recate come previste dal DPCM 11.03.2020;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento atto a definire i limiti generici indicati dalla citata ordinanza ministeriale del 20/03/2020 al fine di agevolare la cittadinanza al rispetto delle rigorose disposizioni di emergenza ed evitare qualsiasi comportamento che costituisca violazione delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche, se non legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute , nonché ad evitare qualsiasi fenomeno di assembramento. Ciò anche al fine di consentire alla polizia locale ed alle Forze dell'Ordine competenti di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore.

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

### **ORDINA**

**con efficacia immediata e fino al 25/03/2020,**

a fini precauzionali ed in ottemperanza alle disposizioni emergenziali vigenti,

**L'attività motoria, o uscita per accompagnare il proprio animale domestico ad espletare le proprie necessità fisiologiche, può avvenire solo nelle vicinanze dell'abitazione, ovvero in un raggio fino a 200 metri, con obbligo di documentare dimora o residenza.**

### **RACCOMANDA**

il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo in ordine al divieto di ogni forma di assembramento in ogni zona del Comune di Canale, nonché il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza previste dal DPCM 11.03.2020;

### **RACCOMANDA**

**L'accesso agli esercizi commerciali per l'approvvigionamento del necessario dovrebbe essere svolto da un solo componente per famiglia, dotato di opportuni DPI (mascherina e guanti), cercando di organizzare la fornitura per un periodo di almeno due giorni, salvo comprovati motivi.**

### **RACCOMANDA**

**A tutte le persone anziane, in particolare 75enni e oltre, nonché a tutte le persone affette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora.**

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale dello stesso e sia trasmessa

- al Prefetto di Cuneo,
- al Corpo di Polizia Municipale ed alle forze dell'Ordine competenti territorialmente per la vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto. Gli Agenti ed ufficiali delle Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.

Se ne dispone inoltre ogni altra utile forma di pubblicità e conoscenza nei modi ritenuti più opportuni;

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 Codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a duecentosei euro), salva l'ipotesi di più grave reato.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di Canale, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

IL SINDACO  
Enrico Faccenda (\*)

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa